3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 2004** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 luglio 2002, n. **24.**

Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5/*bis*, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 luglio 2002, n. **26.**

Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. **27.**

Modifica dell'allegato 2 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, «Valutazione dell'impatto ambientale» . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. **29.**

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 agosto 2002, n. **30.**

Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa dei rifiuti. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 agosto 2002, n. **31.**

Ottava modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 agosto 2002, n. **32.**

Modifica dell'art. 9-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successime modifiche, recante «Provvedimento in favore dell'assistenza agli anziani». Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 settembre 2002, n. **34.**

Modifica del regolamento per l'immatricolazione e la conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del servizio antincendio, del servizio forestale provinciale e delle protezione civile. Pag. 7

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2004, n. **11.**

Norme per il governo del territorio . . . . . Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2004, n. **12.**

Differimento del termine di entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 9 (Modifica di confine tra i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in provincia di Bologna) . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. **13.**

Adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Italia-Cina . . . . . Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2004, n. **24.**

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. **25.**

Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente del consiglio della giunta regionale . . . . . Pag. 23

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2002, n. **17.**

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo . . . . . Pag. 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 luglio 2002, n. **24.**

Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5/*bis*, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 27 agosto 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 12 giugno 2002 n. 2198;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili

1. All'allegato *A* del presente regolamento sono individuate, ai sensi dellart. 4, comma 5-*bis*, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 luglio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 2002
Registro n. 1, foglio n. 19

(Omissis)

04R0403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 luglio 2002, n. **26.**

Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 3 settembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2333 del 2 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire ai pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico competente ai sensi dell'art. 5, su richiesta dell'interessato, può provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo credito».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto da:

a) utente;

b) coniuge dell'utente a meno che non sia legalmente separato;

c) partner dell'utente, convivente con esso, che sia genitore dei figli dell'utente;

d) entrambi i genitori dell'utente minorenne o un solo genitore se gli stessi sono legalmente separati;

e) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto.».

Art. 3.

1. L'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21 *(Assegno per esigenze personali).* — 1. Alle persone o famiglie ricoverate in istituti assistenziali, di cui all'allegato *D* che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle proprie esigenze personali, è erogato un assegno che consenta il raggiungimento della condizione economica garantita, così come definita all'art. 2 e nei limiti di cui all'art. 37 e all'allegato *D*.

2. La colonna di riferimento dell'allegato *D* è quella dell'utente (colonna 2); per le prestazioni: «Casa delle donne», «Alloggi protetti del servizio casa delle donne» e «Istituto provinciale di assistenza all'infanzia (IPAI) per gestanti o madri con figli» la colonna di riferimento è quella del nucleo familiare ristretto (colonna 3).

3. La prestazione è pari al 100 per cento dell'importo della condizione economica per persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari a quello della condizione economica garantita.

4. In ogni caso l'importo massimo dell'assegno non può essere superiore all'importo del fabbisogno di cui all'art. 15, corrispondente al valore della situazione economica uno.

5. Tale assegno può essere erogato anche alle persone ricoverate in strutture terapeutico riabilitative convenzionate, aventi sede fuori provincia. In tal caso la domanda deve essere corredata di specifico parere rilasciato dal responsabile della struttura interessata.

6. La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.».

Art. 4.

(Omissis).

Art. 5.

1. Il comma 5 dell'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Nei casi in cui al richiedente non è possibile concedere prestazioni in quanto dispone di un patrimonio di non rilevante entità, non rientrante fra quelli previsti all'allegato *A*, punto 5.1 e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l'agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 40 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 40-*bis*:

«Art. 40-*bis (Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia).* — 1. L'ente competente integra il pagamento della tariffa del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprila 1996, n. 8, nella misura massima di centosessanta ore al mese e per un importo orario massimo di € 4,50, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

a) impossibilità dei genitori di prendersi cura del figlio per motivi di lavoro o per altri motivi socialmente rilevanti;

b) il servizio viene prestato da un'assistente domiciliare all'infanzia qualificato/a ed inserito/a in una delle organizzazioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 e successive modifiche.

2. L'imuorto orario massimo di cui al comma 1 è fissato annualmente con delibera della giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base e con la medesima procedura.

3. Alla domanda di agevolazione tariffaria deve essere allegata copia dei disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti relativo al rapporto tra la famiglia e l'assistente domiciliare all'infanzia.».

Art. 7.

1. Il comma 5 dell'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La decisione dell'ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, valida per un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 8.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 51 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5:

«5. Salvo quanto disposto dal punto 7.4., le disposizioni di modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, avente ad oggetto la stessa prestazione.».

Art. 9.

1. Il punto 4 dell'allegato *A* al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. *(Elementi posti a riduzione del reddito).* — 4.1 Dal reddito lordo, calcolato secondo le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo a cui si riferisce il reddito considerato:

a) l'IRPEF e le relative addizionali, risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal modello CUD o da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti;

b) l'importo delle spese mediche sostenute, sulla base della normativa prevista dal testo unico delle imposte sui redditi;

c) i contributi assistenziali e previdenziali deducibili;

d) gli assegni di mantenimento riconosciuti e versati al coniuge ed ai figli e ad eventuali altri familiari diversi dall'utente e comunque estranei ai nuclei familiari considerati;

e) le spese sostenute per il pagamento di tariffe di altri servizi sociali di cui agli allegati *B*, *C* e *D*, per le quali il calcolo della tariffa agevolata è stato eseguito secondo le norme del presente regolamento.

4.2 Oltre agli importi di cui al punto 4.1, sono deducibili, solo al fine di determinare il reddito di riferimento per il calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale:

a) le spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, nonché le spese accessorie, purché riconosciute congrue dall'amministrazione erogante, relativi al periodo a cui si riferisce il reddito considerato.

4.3 In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 4.1 e 4.2 al fine di determinare il reddito di riferimento del nucleo di fatto per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "locazione e spese accessorie, prestazione specifica e prestazione specifica per minori" non sono deducibili le spese di cui alla lettera *e)* del punto 4.1 e gli importi di cui alla lettera *a)* del punto 4.2 e in riferimento alla lettera *c)* del punto 4.1 sono deducibili soltanto le spese di contributi assistenziali e previdenziali deducibili obbligatori.

4.4 Oltre agli importi di cui al punto 4.1, solo al fine di determinare il reddito di riferimento per il pagamento delle tariffe e ai fine di determinare il reddito di riferimento del nucleo familiare collegato per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento" e "locazione e spese accessorie", vanno sottratti anche i seguenti importi, relativi al periodo a cui si riferisce il reddito considerato:

a) l'importo delle spese di frequenza di corsi, di istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;

b) le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;

c) le spese sostenute per il pagamento di contributi della previdenza integrativa regionale relativi al periodo considerato.».

Art. 10.

1. Il punto 5.4 dell'allegato *A* al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«5.4 Gli edifici e terreni edificabili gravati da diritti reali di godimento sono valutati in base al valore catastale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), nelle percentuali indicate nella tabella 1-*bis* punto 10 del presente allegato e con riferimento all'età del più giovane titolare beneficiario.».

(Omissis).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 luglio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2002
Registro n. 1, foglio n. 20

04R0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. **27.**

Modifica dell'allegato 2 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, «Valutazione dell'impatto ambientale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 17 settembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2589 del 15 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 2 della legge provinciale 24 lugilo 1998, n. 7, è sostituito con il seguente allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 agosto 2002

SAURER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002
Registro n. 1, foglio n. 21

04R0405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. **29.**

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 17 settembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2536 del 15 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è così sostituito:

«Art. 7 *(Voci merceologiche).* — 1. Nelle zone per insediamenti produttivi, è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorità competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio in funzione di prevalente attività artigianale o industriale, limitatamente agli articoli strettamente legati all'attività principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione valutare l'omogeneità degli articoli richiesti, rispetto all'attività principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti.

2. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di prevalente attività di commercio all'ingrosso, limitatamente alle voci merceologiche individuate dalla legge ed ai relativi articoli di seguito elencati:

Combustibili.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli per trazione.

Materiali edili.

Materiali da costruzione di qualsiasi tipo, materiali per coperture, isalamenti e rivestimenti compresa la carta da parati, le pavimentazioni e i vetri, recinzioni, materiali per impianti igienico-sanitari, arredamenti per bagno, legnami anche semilavorati, marmi, attrezzi e strumenti di misura per l'edilizia.

Ferramenta e metalli, lamiere e profilati, scale, scaffali, serrature, casseforti, utensili manuali ed elettrici, macchine utensili e banchi da lavoro per il bricolage, stendi biancheria, assi da stiro, scope e simili. Materiali ed attrezzi per modellismo e hobbistica fai da te.

Colori e vernici, diluenti, solventi, detergenti, abrasivi, olii e grassi lubrificanti, colle, adesivi, sigillanti, nastri, articoli per pittori, cornici e stampe. Accessori e lubrificanti per cicli, motocicli ed auto.

Piccoli articoli in legno e plastica, contenitori vari, cesti, ciotole, reggimensole, ruote, palline, antine, tondini e piccoli oggetti da costruire in legno.

Materiale elettrico, strumenti di misura elettrici e corpi illuminanti.

Articoli, prodotti ed attrezzi per il giardinaggio, arredo da giardino, fiori e piante secchi e artificiali.

Articoli da campeggio: tende, fornelli e grill, lampade a gas e torce.

Prodotti per l'esercizio dell'agricoltura.

Prodotti, attrezzi, materiale tecnico e macchinari in genere e articoli vari per l'agricoltura e li giardinaggio. Fiori secchi e artificiali, nonché piante di ogni tipo.

Automobili.

Autoveicoli, motocicli, rimorchi e roulottes, anche usati, relativi accessori e ricambi, pneumatici, lubrificanti, autoradio. Attrezzature per officina. Abbigliamento per l'attività sportiva di motociclismo e automobilismo.

Macchine utensili.

Macchine, attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio.

Mobili.

Mobili di qualsiasi tipo, in particolare per la casa, anche con elettrodomestici incorporati, per l'ufficio e per il giardino. Elettrodomestici da appoggio: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni e fornelli. Stufe e caminetti, nonché carrozzine e passeggini.

Articoli di arredamento quali: soprammobili, cornici, stampe e quadri, corpi illuminanti, tappeti, moquettes, tessuti per l'arredamento, tende con relativi supporti, biancheria per la casa. Materassi, cuscini, piumini, piumoni e trapunte, stendibiancheria, assi da stiro, articoli per la pulizia e la cura dei mobili. Per gli elettrodomestici da appoggio e gli articoli di arredamento, la vendita è consentita senza l'esposizione su distinti scaffali o la creazione di uno specifico reparto di esposizione e vendita, ma unicamente in combinazione con i mobili esposti.

3. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 può essere rilasciata al massimo per una voce merceologica e purché l'attività prevalente venga già svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. L'autorizzazione amministrativa per la sola voce merceologica automobili può essere rilasciata indipendentemente dall'esercizio di prevalente attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso.

4. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita più tipi di attività tra quelle definite prevalenti ai commi 1 e 2, si considera prevalente ai fini dell'esame della domanda, quella a cui è destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e non possono essere conteggiate anche come superficie per il commercio all'ingrosso, ai fini del rapporto stabilito dalla legge fra superfici adibite all'una e all'altra attività.

5. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti di cui all'art. 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, nonché l'invio di comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 agosto 2002

Il Vicepresidente della provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002
Registro n. 1, foglio n. 22

04R0406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 agosto 2002, n. **30.**

Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa dei rifiuti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2588 del 15 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 dicembre 2000, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il gettito della tariffa rifiuti non può superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade.

Eventuali eccedenze devono essere pareggiate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa.».

Art. 2.

1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 dicembre 2000, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Il quantitativo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. I comuni di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, possono utilizzare, ai fini del calcolo del quantitativo minimo di svuotamento, anche i risultati di indagini rappresentative svolte all'interno dei comune stesso In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 40 kg a persona.».

Art. 3.

1. L'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 dicembre 2000, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 *(Disposizione transitoria).* — 1. I comuni di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modfiche, possono determinare, fino al 31 dicembre 2004, la tariffa base per le utenze domestiche in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa e in base alle superfici occupate.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 agosto 2002

Il Vicepresidente della provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 23

04R0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 agosto 2002, n. **31.**

Ottava modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2778 del 29 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1995, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Gli esercizi di cui all'art. 30, comma 1, lettera *a)* possono aumentare il numero dei posti letto secondo queste disposizioni. Ai fini del calcolo statistico della classificazione delle zone i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini vengono considerati nella misuro, della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati».

2. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone economicamente depresse sono considerate:

a) comuni o frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993. n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti/abitanti superiore a uno in quei comuni che superano un rapporto letti/abitanti di uno, nonché di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti superiore a uno (situazione 31 dicembre 2001);

b) comuni nonché frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti (situazione 31 dicembre 2001).

Questi sono:

Anterivo, Brennero, Bronzolo, Campo di Trens, Campo Tures (solo. Acereto), Castelbello-Ciardes, Chiusa (solo Lazfons), Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d. vino, Curon Venosta (solo Curon e Vallelunga). Egna, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, Lasa, Lauregno, Luson, Magrè s.s.d. vino, Malies Venosta, Martello, Meltina, Monguelfo (Solc Tesido), Moso in Passiria, Perca, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines (ad eccezione di Casatela e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (solo Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (ad eccezione di Collalbo e soprabolzano), Salorno, S. Candido (ad eccezione del capoluogo) S. Geresio Atesipo, S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Pancrazio, Sarentino, Selva dei Molini, Silandro, Sluderno, Terlano, Trodena, Tubre, Ultimo, Vadena, Val di Vizze (ad eccezione di Prati), Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Vipiteno, La Valle, Senale S. Felice.

3. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche fortemente sviluppate sono considerate:

comuni che hanno più di 2.500 posti letto (situazione 31 dicembre 2001) e:

a) con un rapporto letti/abitanti superiore a due e un rapporto abitanti più letti/km^2 di territorio comunale superiore a 75, oppure;

b) con un rapporto letti/abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti più letti/km^2 di territorio comunale superiore a 110;

Questi sono:

Badia, Castelrotto, Corvara in Badia, S. Cristina Vai Gardena, Scena, Selva di Vai Gardena, Tirolo, Valdaora.

4. Ai sensi dell'art, 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i restanti comuni o frazioni.

Questi sono:

Aldino, Andriano, Appiano s.s.d. vino, Avelengo, Barbiano, Braies, Caines, Caldaro s.s.d. vino, Campo Tures (ad eccezione di Acereto), Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina s.s.d. vino, Curon Venosta (ad eccezione di Curon e Vallelunga), Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Funes, Gais, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Marebbe, Marlengo, Monguelfo (ad eccezione di Tesido), Montagna, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Parcines, Plaus, Postal, Racines (solo Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (ad eccezione di Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (solo Collalbo e Soprabolzano), Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Candido (solo il capoluogo), S. Leonardo in Passiria (solo il capoluogo), S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Passiria (solo il capoluogo), Senales, Sesto, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di Vizze (solo: Prati), Valle Aurina (solo Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Villabassa, Villandro, Velturno.».

2. L'art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 35 *(Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi).* — 1. Per la parte alloggiativa vengono stabiliti con riferimento ai numero dei posti letto esistente rispettivamente progettato ed alla classificazione ai sensi della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici i seguenti valori massimi in metri quadri per letto di superficie lorda di piano:

(Omissis).

2. Nel passaggio da una classificazione ad una superiore, la superficie lorda di piano viene calcolata secondo i valori massimi consentiti.

3. Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione della ristorazione, delle sale per conferenze, del reparto di cura, della piscina coperta e dei posti di parcheggio. Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 comprendono anche le superfici per l'abitazione del titolare dell'esercizio, la quale non può superare 110 metri quadrati di superficie utile, e le camere per il personale. I posti letto per il personale possono essere realizzati nelle seguenti misure:

a) per gli esercizi con una o due stelle: un posto letto per il personale ogni sei posti letto per gli ospiti;

b) per esercizi con tre stelle: un posto letto per il personale ogni cinque posti letto per gli ospiti;

c) per esercizi con quattro o cinque stelle: un posto letto per il personale ogni quattro posti letto per gli ospiti.

4. Le camere singole non possono superare la superficie minima prescritta nel livello di classificazione dell'esercizio per le camere doppie, altrimenti sono considerate camere doppie.».

3. Queste disposizioni valgono per le domande di costruzione presentate dopo l'entrata in vigore di questo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 agosto 2002

Il Vicepresidente della provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 24

04R0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 agosto 2002, n. **32.**

Modifica dell'art. 9-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successime modifiche, recante «Provvedimento in favore dell'assistenza agli anziani».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2843 del 13 agosto 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 12 dell'art. 9-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«12. Gli standard di personale di cui ai commi 3 e 9 hanno valore indicativo; è ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto. Case di riposo con 25 o meno assistiti che con gli standard di personale per l'assistenza diretta comprovatamente non sono in grado di coprire il necessario servizio notturno e di fine settimana, possono derogare agli standard di cui al comma 3 fino al 30 per cento e case con meno di 20 assistiti fino al 40 per cento.».

2. Il comma 16 dell'art. 9-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 agosto 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 25

04R0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 settembre 2002, n. **34.**

Modifica del regolamento per l'immatricolazione e la conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del servizio antincendio, del servizio forestale provinciale e delle protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 15 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3082 del 2 settembre 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è cosi sostituito:

«8. Agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, è rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'art. 116 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'art. 6, se hanno conseguito l'abilitazione di cui al medesimo articolo.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente comma 3:

«3. Il direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile richiede, in caso di patenti di guida con validità abbreviata, un parere sull'idoneità psico-fisica per la guida di mezzi di emergenza ai medici o al servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria locale competente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 settembre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2002
Registro n. 1, foglio n. 26

04R0410

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2004, n. 11.

Norme per il governo del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 45 del 27 aprile 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E LIVELLI DI PIANIFICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, detta le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

Art. 2.

Contenuti e finalità

1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;

b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;

c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;

d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;

f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:

a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;

b) l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;

c) il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e successive modificazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali;

d) il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio.

Art. 3.

Livelli di pianificazione

1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.

3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

4. La pianificazione si articola in:

a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);

b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

5. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:

a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e successive modificazioni.

Art. 4.

Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 «Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente». La giunta regionale definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera *a)*, criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e del!e diverse tipologie di comuni.

2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 46, comma 1, lettera *a)*, l'ente competente ad approvane gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

Capo II

FORME DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 5.

Concertazione e partecipazione

1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

Art. 6.

Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. I comuni, le province e la regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed e condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Art. 7.

Accordo di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

2. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, lo stesso è approvato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, come specificato e integrato da quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio del comune e della provincia interessati e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate.

5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo. Ove l'accordo di programma comporti variante al piano di assetto del territorio (PAT), è necessaria l'adesione della provincia e l'accordo è approvato dal presidente della provincia. Ove comporti variante al piano degli interventi (PI), l'accordo è approvato dal sindaco.

6. L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma a pena di decadenza. L'accordo di programma acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione:

a) nell'albo pretorio del comune qualora comporti varianti al piano degli interventi (PI);

b) nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto (BUR) qualora comporti varianti al piano di assetto del territorio (PAT).

7. Qualora l'accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti l'eventuale variante urbanistica decade.

Capo III

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 8.

Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Al fine di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di pianificazione, è istituito presso la giunta regionale l'osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica, con la partecipazione di rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali interessate.

2. L'osservatorio elabora, pubblica e diffonde dati e analisi riguardanti la pianificazione e ne promuove la conoscenza.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 9.

Cartografia tecnica regionale

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a)*.

2. La base cartografica degli strumenti urbanistici comunali è aggiornata a cura del comune secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a)*.

Art. 10.

Quadro conoscitivo e basi informative

1. Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

3. La giunta regionale individua condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. A tale scopo ciascuna amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, anche connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Art. 11.

Parametri per la validazione del quadro conoscitivo

1. La giunta regionale verifica gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).

2. La giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.

TITOLO II

STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Sezione I

PIANO REGOLATORE COMUNALE

Art. 12.

Il Piano regolatore comunale

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriali di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

4. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni.

5. L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.

6. Le varianti di adeguamento di cui al comma 5:

a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori;

b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione.

Art. 13.

Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tute!a, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;

f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui aIl'art. 50, comma 1, lettera *c)*;

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 22;

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;

i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'art. 31;

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

I) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;

m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la ricorversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera *c)*;

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti, e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;

r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

2 Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico storico paesaggistico e insediativo

3. Il PAT è formato:

*a)*da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;

d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all'art. 46, comma 2, lettera *g)*.

Art. 14.

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio

1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'art. 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'art. 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale il comune può attuare ogni altra firma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

4. La giunta provinciale approva il piano entro centoventi giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;

b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

7. Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'art. 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione da effettuarsi a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.

9. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.

10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo ovvero dall'art. 15.

11. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

Art. 15.

Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra comune e provincia

1. Per la formazione del piano di assetto del territorio (PAT) può essere attivata una procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati.

2. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'art. 3, comma 5, e propone agli enti ed ai soggetti interessati un accordo di pianificazione per la predisposizione dello strumento urbanistico.

3. Con l'accordo di pianificazione, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, viene recepito il documento preliminare e si provvede alla disciplina degli obblighi reciproci, definendo le modalità di formazione del quadro conoscitivo, di redazione degli elaborati costituenti il piano e di valutazione delle osservazioni pervenute durante la pubblicazione, nonché il programma dei lavori.

4. Dopo la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione, si procede alla redazione del piano.

5. Il piano è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.

6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, con un rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il consenso del comune e della provincia il piano si intende approvato ed e ratificato dalla giunta provincia!e.

7. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia ed ha validità a tempo indeterminato.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo, ovvero dell'art. 14.

Art. 16.

Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)

1. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 ha per oggetto:

a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

3. Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT rispetto al quale:

a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;

b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;

c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante convenzione.

4. Il PATI, costituito dai medesimi elaborati di cui all'art. 13, è adottato dai comuni interessati con la procedura di cui all'art. 15, comma 2 e seguenti, sulla base di un documento preliminare predisposto e concertato tra gli stessi comuni. Qualora i comuni ricadano nel territorio di più province, alla procedura concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è necessario ai fini dell'approvazione anche il loro consenso. In tal caso il piano si intende approvato ed è ratificato da ciascuna provincia competente per territorio.

5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'art. 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, possono essere approvate anche con le procedure previste aIl'art. 14.

6. Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione da effettuarsi a cura di ciascuna provincia competente per territorio.

Art. 17.

Contenuti del Piano degli interventi (PI)

1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b)*;

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione ai PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'art. 20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

l) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali corresponsioni di cui all'art. 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;

k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;

3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'art. 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»:

a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;

b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6.

5. Il PI è formato da:

a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;

b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) le norme tecniche operative;

d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

e) il registro dei crediti edilizi;

f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*.

Art. 18.

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi

1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di in apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato e trasmessa alla provincia cui è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso della avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del comune.

7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con Ie procedure di cui al presente articolo.

9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

Sezione II

ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 19.

Piani urbanistici attuativi (PUA)

1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastruttura!e ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia:

a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «legge urbanistica» e successive modificazioni;

b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare» e successive modificazioni;

c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata» e successive modificazioni;

d) del piano di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia popolare» e successive modificazioni;

e) del piano ambientale di cui all'art. 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 «Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali» e successive modificazioni;

f) del programma integrato di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni; in particolare il programma integrato e lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell'edificato.

2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:

a) l'estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;

b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento;

c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;

d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;

e) i vincoli gravanti sull'area;

f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;

g) il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti;

h) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare;

i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;

j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;

k) le norme di attuazione;

l) il prontuario per la mitigazione ambientale;

m) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;

n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.

3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi ai sensi dell'art. 21.

4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come disciplinata dalla normativa vigente, non ricade nella disciplina degli appalti di lavori pubblici quando le singole opere da realizzare abbiano un valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE «Direttive del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori» e successive modificazioni.

Art. 20.

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo

1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con le modalità di cui all'art. 30, comma 6, la nomina di un commissario *ad acta* che assuma i conseguenti provvedimenti.

3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.

5. Il piano approvato e depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.

6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l'entrata in vigore del piano, l'inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 21.

7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell'accordo di programma di cui all'art. 7.

8. Il piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbbigo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficacie per le parti non attuate.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile presentane un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune può prorogare Ia validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.

12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in essere previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore a cinque anni.

13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.

14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.

Art. 21.

Comparto urbanistico

1. Il comparto urbanistico è costituito dall'insieme degli immobili da trasformare appartenenti a più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti una unità minima d'intervento.

2. La delimitazione e dell'ambito territoriale del comparto e i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione di denuncia di inizio di attività, ovvero di un'unica istanza di permesso di costruire, sono stabiliti da un PUA oppure dal piano degli interventi. Il comparto può riguardare tutto o parte di un PUA oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del piano degli interventi (PI).

3. Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una apposita convenzione.

4. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili del comparto sulla base dell'imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto stabilito all'art. 35; dell'avvenuta costituzione è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

5. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

6. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e agli aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.

Capo II

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 22.

Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:

a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e Ie relative tutele;

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;

d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;

c) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tute!a;

f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/1982/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n 11 e successive modificazioni;

g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;

h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;

i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;

j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;

k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;

l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»;

m) individua, sulla base dei criteri di cui all'art. 24, comma 1, lettera *g)*, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;

n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'art. 16;

o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'art. 46, comma 2, lettera *g)*.

2. Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Iegge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, alle condizioni previste nel medesimo articolo.

3. Il PTCP è formato:

a) da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale;

b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;

d) da una banca dati alfa-numenica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 23.

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. La giunta provinciale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'art. 3, comma 5 e lo trasmette alla Regione, alle province con termini, ai comuni, alle comunità montane, agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati e agli enti pubblici ed ai soggetti gestori di servizi pubblici nonché ai gestori di reti e servizi ad uso pubblico aventi rilevanza provinciale.

2. Per un esame del documento preliminare la provincia assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all'art. 5, coinvolgendo anche i soggetti di cui al comma 1.

3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 il consiglio provinciale adotta il piano.

4. Entro venti giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria della provincia e dell'avvenuto deposito è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nell'albo pretorio di ogni comune della provincia, dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di deposito, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei trenta giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni entro i sessanta giorni successivi la provincia trasmette alla Regione il piano, unitamente alle osservazioni pervenute e alle relative controdeduzioni del consiglio provinciale.

6. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla sua trasmissione, si esprime sul piano adottato e, verificata la compatibilità del piano con il PTRC, previo parere della competente commissione consiliare, lo approva anche con riferimento alle osservazioni.

7. Qualora la giunta regionale riscontri la non compatibilità con il PTRC, trasmette il piano alla provincia per la sua rielaborazione. Qualora il consiglio provinciale non provveda entro novanta giorni dalla trasmissione del piano, ovvero non introduca nel piano le modifiche necessarie per renderlo compatibile con il PTRC, la giunta regionale lo restituisce oppure, stralciate le parti non conformi, lo approva.

8. Il piano approvato è depositato presso la segreteria della provincia e dei comuni a disposizione del pubblico.

9. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale di coordinamento provinciale, purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tal caso la modifica è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa alla giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.

Capo III

PIANIFICAZIONE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 24.

Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione», indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:

a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;

b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;

c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tute!a delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;

d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;

e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;

f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'art. 26;

g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;

h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'art. 16.

2. I piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti cartografici al PTRC.

Art. 25.

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento

1. La giunta regionale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'art. 3, comma 5 e lo trasmette alle province, ai comuni, alle comunità montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati.

2. Per un esame del documento preliminare la giunta regionale assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all'art. 5, coinvolgendo anche i soggetti di cui al comma 1.

3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 la giunta regionale adotta il piano.

4. Entro trenta giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria della giunta regionale e presso le province. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e sui quotidiani a diffusione regionale.

5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 4, gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte.

6. La giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, trasmette al consiglio regionale per la sua approvazione il piano adottato con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e le eventuali proposte di modifica.

7. Il piano è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.

8. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del relativo provvedimento di approvazione.

9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che hanno carattere meramente operativo e non alterano i contenuti sostanziali del piano sono approvate dalla giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquistano efficacia ai sensi del comma 8.

10. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale regionale di coordinamento purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tale caso la modifica è approvata dalla giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquista efficacia ai sensi del comma 8.

Art. 26.

Progetti strategici

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, di finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 27.

Valutazione tecnica regionale (VTR)

1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso da un segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione» e successive modificazioni.

2. Il segretario regionale responsabile della VTR si esprime, sentite le amministrazioni comunali e provinciali proponenti il piano, previo parere di un comitato, da lui stesso convocato e presieduto, formato da rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:

a) urbanistica e beni ambientali;

b) mobilità e infrastrutture;

c) geologia;

d) difesa del suolo;

c) consulenza guridica e legale;

d) politiche agroambientali.

3. In relazione alla materia e alle problematiche trattate, il segretario regionale responsabile della VTR può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.

4. Il segretario regionale responsabile della VTR deve espressamente motivare qualora si discosti dalle determinazioni espresse, in sede di comitato, dalle strutture regionali di cui al comma 2.

5. Fino alla nomina del segretario regionale responsabile della VTR, le relative funzioni sono esercitate dal segretario regionale competente in materia urbanistica.

6. Le funzioni consultive attribuite dalla vigente legislazione regionale alla commissione tecnica regionale, sezione urbanistica di cui all'art. 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche e successive modificazioni ed al comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 «Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del comitato tecnico regionale» e successive modificazioni, sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR).

Capo IV

NORME PARTICOLARI SU PROCEDIMENTI

Art. 28.

Intese

1. I comuni, successivamente al deposito del piano di assetto del territorio (PAT) e del piano degli interventi (PT) adottati, relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di enti regionali, devono acquisire. in sede di conferenza dei servizi, l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.

2. Il comune convoca la conferenza dei servizi individuando i soggetti pubblici da invitare alla conferenza in relazione alle competenze istituzionali e alle materie oggetto di valutazione e determina le modalità di svolgimento della conferenza indicando il termine entro il quale Ia decisione finale è assunta.

Art. 29.

Misure di salvaguardia

1. Dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo te modalità della legge 3 novembre 1952; n. 1902 «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori» e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e in ogni altro caso, di tre anni.

2. Dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), o di loro eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani.

3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della provincia possono disporre, con provvedimento motivato da notificare al sindaco e all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto rispettivamente con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o del piano territoriale di coordinamento provinciale, e siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione.

Art. 30.

Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla provincia.

2. Il provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della provincia entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune con l'invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.

3. In pendenza delle procedure di annullamento il presidente della provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modificazioni non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

6. Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione dell'organo comunale competente per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell'atto o dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della provincia nomina in commissario *ad acta.* All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottane in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell'insediamento medesimo, l'amministrazione abbia provveduto ancorché in data successiva al termine assegnato.

7. Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui e tenuta, il Presidente della giunta regionale, esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista dal comma 6.

8. Il presidente della giunta regionale, nei casi di particolare gravità e previa notifica di un nuovo termine al comune e alla provincia, nomina un commissario *ad acta* per il compimento dell'atto o dell'adempimento previsto a seguito dell'inerzia della provincia nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti del comune.

9. L'ente nei cui confronti è nominato il commissario *ad acta* assume tutte le spese inerenti all'espletamento dell'incarico conferito al commissario, ivi comprese quelle relative alla difesa processuale degli atti adottati, in quanto all'ente medesimo imputabili.

10. Qualora il comune nel procedimento di formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l'obbligo di astensione previsto dall'art. 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, il difensore civico regionale, su istanza del comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare un commissario *ad acta* per adottare il provvedimento in via sostitutiva.

TITOLO III

AREE PER SERVIZI E VINCOLI

Art. 31.

Dimensionamento e aree servizi

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

2. Le attrezzature e i servizi riguardano in particolare:

a) l'istruzione;

b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;

c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;

d) le attività culturali, associative e politiche;

e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche. I PUA con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno mq 3 per abitante teorico da insediare;

f) gli spazi aperti di Iibera fruizione per usi collettivi;

g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;

h) gli elementi di riqualificazione urbana.

3. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:

a) relativamente alla residenza, mq 30 per abitante teorico;

b) relativamente all'industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone;

c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;

d) relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq in caso di insediamenti all'aperto.

4. Nei comuni turistici e nelle città d'arte, undividuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 «Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli organi di vendita» e successive modificazioni, la dotazione minima di aree per servizi deve essere incrementata in ragione del fabbisogno turistico come determinato dal piano di assetto del territorio (PAT), fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni.

5. Il conseguimento degli standard di cui al comma 3 può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.

6. Il PAT può aggregare gli standard di cui al comma 3 e ridefinirne le quantità in relazione agli ambiti territoriali omogenei (ATO), alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo di intervento e alle esigenze espresse dalla collettività.

7. Il PAT dimensione le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal piano medesimo in rapporto alle caratteristiche del tessuto insediativo. Il dimensionamento residenziale è effettuato sommando ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d'uso.

8. Lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc di volume residenziale lordo. Il PAT può rideterminare tale parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi previsti.

9. I PAT determina il fabbisogno di aree per servizi relativamente al settore produttivo, commerciale, direzionale e turistico anche in funzione dei cambi di destinazione d'uso e delle trasformazioni consentite.

10. Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera. Nei centri storici è ammessa anche la stipula di convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati.

11. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.

Art. 32.

Dotazioni di aree per servizi nei Piani urbanistici attuativi

1. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d'uso pubblico.

2. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 46, comma 1, lettera *b)*. Qualora all'interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell'art. 37.

3. I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2.

5. Nel caso in cui il comune accerti che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.

Art. 33.

Aree non pianificate

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'art. 18, comma 7.

2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di ma sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 34.

Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio

1. I vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di cinque anni e possono essere reiterati ma sola volta e per la stessa durata.

2. Il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e Ie modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

3. Il comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, definire forme alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri della perequazione di cui all'art. 35, ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

4. Qualora il comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione ai sensi dell'art. 37.

TITOLO IV

NORME SPECIFICHE

Art. 35.

Perequazione urbanistica

1 La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica.

3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabibità attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'art. 37.

Art. 36.

Riqualificazione ambientale e credito edilizio

1. Il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua te eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientate del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. La demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano in credito edilizio

4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'art. 37. I crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all'art. 17, comma 5, lettera *c)* e sono liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prescindendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 ovvero delle compensazioni di cui all'art. 37.

5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

Art. 37.

Compensazione urbanistica

1. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Art. 38.

Società di trasformazione urbana

1. I comuni, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

Art. 39.

Cessione di aree per edilizia residenziale pubblica

1. Il piano degli interventi (PI) può prescrivere che, nelle aree residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, vengano riservate delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica anche mediante la perequazione di cui all'art. 35.

2. Le modalità di tale riserva o cessione, anche in rapporto alle aree per servizi, sono stabilite dal piano di assetto del territorio (PAT).

3. Sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 i comuni superiori a 25.000 abitanti nonché quelli dichiarati a forte tensione abitativa con provvedimento della giunta regionale.

4. Per i comuni di cui al comma 3, la quantità di superficie o di volume da riservane per l'edilizia residenziale pubblica non può essere inferiore al 20%, né superiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per la durata del PI; per gli altri comuni tale quantità non può comunque superare il 40% del totale dell'intervento.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la giunta regionale può prevedere un apposito progetto strategico ai sensi dell'art. 26.

Art. 40.

Centri storici e beni culturali

1. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina:

a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare;

b) per ogni categoria di cui alla lettera *a)*, gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;

c) i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).

4. Il PAT provvede alle determinazioni di cui al comma 3, anche relativamente alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete «Ville Venete» - Catalogo e atlante del Veneto» nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo.

5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*.

Art. 41.

Zone di tutela e fasce di rispetto

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per ma profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, le lagune e relative valli;

e) le aree di rispetto cimiteriale;

f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;

g) una fascia di profondità di almeno:

1) m 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;

2) m 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;

3) m 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

4) m 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po;

5) m 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;

h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree già destinate a bosco interessate da incendi;

i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;

j) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;

k) le aree rapresentative dei paesaggi storici del Veneto;

l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.

2. Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera *g)*.

Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

4. In particolare nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, fermo restando quanto disposto dall'art. 40 non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità.

Art. 42.

Progetti di particolare rilievo.

1. La giunta regionale, in conformità ai parametri del provvedimento di cui all'art. 46, comma 1, lettera *e)*, riconosce ai piani ed ai progetti di particolare qualità e rilevanza, che siano rappresentativi della specifica cultura urbanistica e architettonica del Veneto, la possibilità di fregiarsi dello stemma e dello specifico logo della Regione.

TITOLO V
TUTELA ED EDIFICABILITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO

Art. 43.
Tutela del territorio agricolo nel Piano regolatore comunale

1. Il piano di assetto del territorio (PAT) individua:

a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;

b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui lettera *a)*;

c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

2. Il piano degli interventi (PI) individua:

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;

b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;

d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera *a)*;

e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

Art. 44.
Edificabilità

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *d)*, n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di in piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 «Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"» e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *d)*, n. 1.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'art. 50, comma 1 lettera *d)*, n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti:

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fino ad un limite di 800 mc comprensivi dell'esistente, ampliabili di 200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc;

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dat PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'art. 43, comma 2, lettera *e)*. Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma.

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 50, comma 1, lettera *d)*, n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all"art. 50, comma 1, lettera *d)*, n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.300 m, fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.300 m può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 50, comma 1, lettera *d)*, n. 6.

Art. 45.
Vincoli

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

3. L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 1 è determinato sulla base del provvedimento di cui all'art. 50, comma 1, lettera *d)*, n. 7.

4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricoIo-produttive determinano in vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI).

5. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo.

6. Ogni comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 e di una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti del proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 46.

Attività di indirizzo

1. La giunta regionale entro un anno dall'applicazione degli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'art. 50, comma 1, sentita la conferenza Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modificazioni e la competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti disciplina:

a) le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con particolare riferimento alla direttiva comunitaria n. 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché le specifiche tecniche per la definizione dell'indice di riequilibrio ecologico;

b) il dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi;

c) i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edilizi e della compensazione di cui agli articoli 35, 36 e 37;

d) i criteri per la predisposizione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale con particolare riferimento alle modalità di valutazione economica cui all'art. 19, comma 1, lettera *f)*;

c) le modalità di attribuzione dello stemma e dello specifico logo della Regione ai progetti di particolare rilievo di cui all'art. 42;

f) i criteri per la operatività delle società di trasformazione urbana di cui all'art. 38.

2. La giunta regionale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'art. 50, comma 1, adotta appositi atti di indirizzo e coordinamento che riguardano:

a) le modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore;

b) i sussidi operativi per l'edificabilità nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

c) l'elaborazione da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'art. 13, comma 1, lettera *n)*;

d) i prontuari del verde per il corretto insediamento ed impiego della vegetazione nelle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale:

e) le specifiche tecniche per Ia predisposizione della mappa dei rischi;

f) il prontuario delle distanze di rispetto;

g) i criteri per la redazione del piano di assetto del territorio (PAT) in forma semplificata, relativamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *o)*.

Art. 47.

Contributi

1. Al fine di assicurare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali alla nuova disciplina introdotta dalla presente legge, in particolare per la formazione del quadro conoscitivo, per la pianificazione concertata, per la formazione di piani di assetto del territorio intercomunali (PATI), per la costituzione di uffici per la gestione in forma associata dei piani, per incentivare l'istituto del credito edilizio e del restauro ambientale di cui all'art. 36, nonché per lo svolgimento di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la giunta regionale può erogare appositi contributi.

2. I contributi sono erogati con le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono assegnati prioritariamente ai comuni con minore dimensione demografica e a quelli che partecipano alla redazione dei PATI.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 5 «Interventi in materia di urbanistica» da allocarsi sull'u.p.b. U0085 «Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio» del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.

Art. 48.

Disposizioni transitorie

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'art. 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni e della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 «Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179» e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all'art. 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 «Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dell'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e disposizioni transitorie in materia urbanistica» e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:

a) Garda-Baldo;

b) Corridoio metropolitano Padova-Venezia;

c) Grandi Valli Veronesi;

d) Medio Corso del Piave;

e) Valle del Biois e di Gares;

f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 «Tutela ed edificabilità delle zone agricole» e successive modificazioni fino all'approvazione del piano PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione ai sensi dell'art. 23. I piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla giunta regionale. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT. A seguito dell'approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano valore e l'efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.

6. Successivamente aIl'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l'obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 «Norme per la edificabilità dei suoli».

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'art. 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

a) l'art. 3, punto 4), primo alinea, della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11» e successive modificazioni;

b) la legge regionale 31 maggio 1980, n. 80. «Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto» e successive modificazioni;

c) gli articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni;

d) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni;

e) gli articoli dal 1 al 75, l'art. 98, gli articoli dal 101 al 109, gli articoli dal 114 al 121 e l'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;

f) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni;

g) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 «Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di base informative territoriali» e successive modificazioni;

h) la legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni;

i) gli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni:

l) la legge regionale 9 maggio 2002. n. 10 e successive modificazioni;

m) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni;

n) l'art. 11 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia» e successive modificazioni.

Art. 50.

Disposizioni sull'applicazione della legge

1. Gli articoli da 1 a 49 si applicano successivamente all'adozione e alla pubblicazione nel *Bollettino uffiriale* della Regione da parte della giunta regionale di tutti i seguenti provvedimenti:

a) le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni di cui all'art.9;

b) i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;

c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC);

d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole ed in particolare:

1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;

3) la definizione di strutture agricolo-produttive;

4) i parametri per Ia valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'art. 44, comma 10;

7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'art. 45;

e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi;

g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto;

h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a tal fine, fermo restando le attribuzioni attribuzioni della competente commissione consiliare ai sensi del punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni, i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal Presidente della giunta regionale e quelli attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla giunta regionale.

4. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49, continuano ad applicarsi l'art. 1, commi 2 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni con le modifiche di cui al comma 7, e l'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2003, n. 16.

5. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione tutti i provvedimenti di cui al comma 1 fino alla loro adozione e pubblicazione, è abrogato il comma 3, restano fermi il comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni regionali di cui all'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia.

6. I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia. La giunta regionale provvede alla costituzione di un ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) nonché per la coerente elaborazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera *e)*.

7. L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 è così modificato:

a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: «Resta fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq. 1.500»;

b) la lettera *c)* del comma 8 è abrogata.

8. L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionaIe 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito: «Il piano regolatore generate può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'art. 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968:

a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici;

b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente;

c) nelle zone territoriali omogenee B e C1 qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore.».

9. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dal comma 8, il comune può approvare varianti al piano regolatore generale con la procedura dell'art. 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, avuto riguardo alle particolari connotazioni urbanistiche ed edilizia dei luoghi.

Art. 51.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 23 aprile 2004

GALAN

04R0370

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2004, n. **12.**

Differimento del termine di entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 9 (Modifica di confine tra i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in provincia di Bologna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 giugno 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Differimento del termine di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2004

1. Il termine dell'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 9 (Modifica di confine tra i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in provincia di Bologna) è prorogato al 1º luglio 2004.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 giugno 2004

ERRANI

04R0416

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. **13.**

Adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Italia-Cina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 18 giugno 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 47 dello statuto regionale la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, quale socio fondatore, alla fondazione Italia-Cina.

2. La fondazione Italia-Cina in base al proprio statuto è apolitica e non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche e gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.

Art. 2.

Esercizio dei diritti

1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Italia-Cina è condizionata al riconoscimento della personalità giuridica e al perseguimento dello scopo statutario di cui all'art. 1, comma 2. Nel caso di modifica o d'inattuazione delle previsioni statutarie che comportino la necessità di un'ulteriore valutazione sulla prosecuzione alla partecipazione spetta al consiglio regionale deliberare in ordine all'eventuale recesso dalla fndazione.

2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente o suo delegato.

3. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione alla fondazione.

Art. 3.

Rappresentanza della Regione

1. La giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti negli organi della fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione medesima.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione con il contributo di cinquemila euro così come previsto dall'art. 8 dello statuto della medesima fondazione.

2. La Regione, in qualità di socio fondatore, si impegna a partecipare al fondo di gestione con un contributo triennale del valore di trentamila euro all'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 dello statuto della fondazione.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 1, la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 «Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione» a valere sul

capitolo n. 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti», voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base che saranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2004

ERRANI

04R0310

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2004, n. **24.**

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 17 del 30 aprile 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato).* — 1. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale indice i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, e assegna le farmacie succursali, riservate all'esercizio privato. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.

2. Il dirigente provvede altresì alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario, nonché dei supplenti.

3. La responsabilità del procedimento per lo svolgimento del concorso è attribuita al dirigente del competente ufficio della giunta regionale.

4. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.

5. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concementi il servizio farmaceutico), assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari.

6. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessate.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 2004

PASSALEVA

Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

04R0334

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. **25.**

Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente del consiglio della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 19 del 20 maggio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale

1. Il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il presidente della giunta regionale è eletto contestualmente al consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto da sessantatre membri.

2. Fanno inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale e il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto.

Art. 3.

Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri regionali e il presidente della giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo consiglio e con la proclamazione del nuovo presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale sono indette con decreto del presidente della giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall'art. 8, comma 3.

3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5.

Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7.

Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province.

Art. 8.

Liste provinciali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente della giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo, il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.

4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere.

5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato presidente della giunta regionale.

6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato regionale o i medesimi candidati regionali e sono collegate con il medesimo candidato presidente della giunta regionale.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

Art. 9.

Gruppi di liste e coalizioni

1. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. È definito coalizione di liste l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Limiti di candidatura

1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati, ciascun genere deve essere rappresentato.

3. I candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizion.

4. I candidati presidente della giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

Art. 11.

Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:

a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;

b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente.

2. Le liste provinciali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.

3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati regionali, e, distintamente, dei candidati circoscrizionali, il nome e cognome del candidato presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato presidente cui è collegata, dei candidati regionali, e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati regionali e dei singoli candidati circoscrizionali autenticata ai sensi del comma 4.

Art. 12.

Modalità di presentazione delle candidature a presidente della giunta

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a presidente della giunta regionale.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.

3. Ciascun candidato presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 11, comma 4.

5. La candidatura di ciascun candidato presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 11, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, al medesimo candidato presidente.

6. I candidati presidente della giunta, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il vicepresidente che intendono nominare, se eletti.

7. Non può essere candidato presidente della giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13.

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dal nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.

3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.

4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso candidato presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato presidente sono collocati in posizione centrale.

5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.

Art. 14.

Espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato presidente anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato presidente a quella lista collegato.

Art. 15.

Elezione del presidente della giunta

1. È eletto presidente della giunta regionale il candidato presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 16.

Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.

3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

Art. 17.

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 18.

Soglia di accesso ai seggi

1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi nei seguenti casi:

a) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno all'1,5 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati presidente della giunta che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti complessivi;

b) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati presidente della giunta che abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti complessivi.

Art. 19.

Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso dell'art. 18 è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1 si procede come segue:

a) è innanzitutto assegnato un seggio a ciascun gruppo di liste;

b) per l'assegnazione degli altri seggi si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi ancora da attribuire dopo le operazioni di cui alla lettera *a)*. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art. 17, l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.

4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'art. 17, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'art. 17, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

Art. 20.

Elezione alla carica di consigliere dei candidati presidente della giunta

1. Il candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale e il candidato alla carica di presidente della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2, sono eletti alla carica di consigliere regionale.

2. Gli altri candidati alla carica di presidente della giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'art. 19. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'art. 19, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 21.

Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'art. 19 e non già riservati ai candidati alla carica di presidente della giunta eletti ai sensi dell'art. 20, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati regionali e le rispettive liste provinciali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'art. 19 e il seggio eventualmente riservato al candidato alla carica di presidente della giunta ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'art. 20, comma 2.

2. Si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletto il candidato regionale ovvero, se più di uno, sono eletti i candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire alle rispettive liste provinciali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.

5. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.

6. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o i candidati, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5, fatti salvi i casi di cui all'art. 22.

Art. 22.

Rappresentanza di tutti i territori provinciali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato, che precede nell'ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. E corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista provinciale che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 23.

Opzioni

1. Il candidato che risulti eletto in più liste provinciali deve optare per l'elezione in una determinata circoscrizione, con conseguente elezione, per le altre liste provinciali, del primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista.

2. Il candidato regionale eletto ai sensi dell'art. 21, comma 2, e che risulti eletto anche in una o più circoscrizioni provinciali può optare per l'uno o l'altro titolo di elezione. Nel caso che opti per l'elezione come candidato regionale, o nel caso che non esprima alcuna opzione, è eletto il primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati delle liste provinciali. Nel caso che opti per l'elezione in una circoscrizione provinciale, è eletto il candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale; in mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, e eletto il candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'art. 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

Art. 24.

Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della stessa lista provinciale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Il candidato regionale, eletto ai sensi dell'art. 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dal candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, il candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dal candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'art. 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

3. Il candidato presidente della giunta regionale, eletto ai sensi dell'art. 20, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*. Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

4. Il candidato presidente della giunta regionale, eletto ai sensi dell'art. 20, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione. Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

Art. 25.

Norme di rinvio

1. Le ineleggibilità e le incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

2. Apposita normativa regionale, da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla disciplina:

a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;

b) dei casi di invalidità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore;

c) della convalida degli eletti;

d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.

Art. 26.

Decorrenza

1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 maggio 2004

MARTINI

04R0335

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2002, n. **17.**

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale *della Regione Calabria n. 9 del 15 maggio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro.

2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

3. Sono escluse dalla presente legge le attività sportive svolte dalle federazioni del CONI.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore o in apnea, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica, riconosciuta a livello nazionale o comunitario, per l'attività subacquea.

3. Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o comunitaria, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, a scopo turistico e ricreativo, a persone singole o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna, a scopo turistico e ricreativo, singoli o gruppi in possesso di brevetto.

6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente.

Art. 3.

Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo

1. È istituito presso la Regione Calabria l'Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:.

a) guide subacquee;

b) istruttori subacquei;

c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee.

2. L'albo regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende anche la sezione delle organizzazioni didattiche, nazionali o comunitarie, per l'attività subacquea.

3. L'albo è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

Art. 4.

Esercizio delle attività di guida e istruttore subacqueo

1. L'esercizio dell'attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Calabria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'Albo regionale di cui all'art. 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

c) non aver riportato condanne tra quelle previste all'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma di scuola dell'obbligo, o diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica iscritta all'Albo di cui all'art. 3;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

g) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

Art. 5.

Esercizio delle attività dei centri di immersione e di addestramento subaqueo

1. L'apertura e l'esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Calabria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'albo regionale di cui all'art. 3. Ai fini dell'iscrizione i centri, devono possedere i seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione presso la Camera di commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;

c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;

e) idonee dotazioni di pronto soccorso;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. Per le succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.

3. I centri di immersione e addestramento nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'albo di cui all'art. 3.

4. La giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, sentite anche le categorie degli operatori del tùrismo subacqueo, come individuate nell'Albo previsto dall'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio della Calabria devono essere iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 e possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c),d), e)*, *f)*.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'albo di cui all'art. 3.

Art. 7.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 3 è rivolta al dirigente della struttura regionale competente.

2. Il dirigente con proprio decreto definisce, per ciascuna sezione dell'albo lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. L'iscrizione nell'albo è disposta dal dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con l'inutile decorso del termine, la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi comunica al destinatario del provvedimento l'avvenuto assenso.

4. Il dirigente della struttura competente dispone la cancellazione o la sospensione dall'albo in conseguenza della perdita dei requisiti o dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11.

Art. 8.

Rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo stesso, unitamente, per i soggetti di cui all'art. 4, a certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

Art. 9.

Uso della denominazione

1. La Regione rilascia alle guide ed agli istruttori subacquei iscritti nell'albo di cui all'art. 3 apposito tesserino identificativo su cui sono riportati la sezione di appartenenza all'albo con il numero progressivo attribuito.

2. La denominazione di «centro di immersione o di addestramento subacqueo», anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell'albo regionale.

3. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

4. Nei centri di immersione e di addestramento subacquei deve essere esposta in modo visibile, copia attestante l'iscrizione nell'albo regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esposta nelle sedi delle associazioni di cui all'art. 6.

Art. 10.

Osservatorio regionale per il turismo subacqueo

1. È istituito l'osservatorio regionale per il turismo subacqueo con la finalità di monitorare costantemente l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento sia alla tutela del patrimonio marino, naturalistico ed archeologico della Calabria, e sia all'incentivazione delle misure atte a favorire collaborazioni e sinergie tra tutti gli operatori del settore turistico calabrese.

2. L'osservatorio ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e nel quadro di riferimento normativo previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo».

3. L'osservatorio è composto da:

a) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale al turismo;

b) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale all'ambiente;

c) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale ai trasporti;

d) un rappresentante designato dalle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della presente legge;

e) il presidente del Consorzio Calabria sub o suo delegato;

f) tre rappresentanti delle associazioni degli albergatori della Calabria;

g) un rappresentante delle società di gestione aeroportuale degli aeroporti della Regione Calabria.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato al turismo.

4. L'osservatorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo.

5. I componenti l'osservatorio ne fanno parte a titolo onorifico.

Art. 11.

Tariffe

1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione ed alle province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per gli iscritti nell'albo regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dall'art. 2 comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 2.500,00;

b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 4.000,00;

c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo, senza essere iscritti nell'apposita sezione dell'Albo regionale di cui all'art. 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00;

d) per chi ricorre all'uso della denominazione «centro di immersione o addestramento subacqueo», senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Albo di cui all'art. 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 3.000,00.

2. Gli iscritti nell'albo regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 o dalle ordinanze delle locali capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'albo, di cui all'art. 3 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, puà essere disposta la sospensione dall'albo regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione all'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.

3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o anuninistrative statali vigenti in materia.

4. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni anministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'art. 4, che abbiano conseguito i brevetti di guida o istruttore rilasciati dalle organizzazioni didattiche nazionali e comunitarie e che abbiano esercitato la loro attività negli ultimi 24 mesi, sono iscritti nella sezione guide e istruttori dell'Albo di cui all'art. 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La sezione dell'Albo di cui al comma 2 dell'art. 3 comprende le principali organizzazioni didattiche, nazionali o comunitarie per l'attività subacquea ed è aggiornata periodicamente con deliberazione della giunta regionale.

3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, che dimostrino di aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, sono iscritti nell'Albo di cui all'art. 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le associazioni senza scopo di lucro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 sono iscritte all'albo di cui all'art. 3 nella rispettiva sezione su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, nei casi di cui ai commi 3 e 4, il possesso dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 5 è dimostrato con la dichiarazione sostitutiva di conformità alle normative vigenti.

6. I modelli di domande di cui al comma 2 dell'art. 7 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino* medesimo.

Art. 14.

Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le precedenti norme che contrastano con le presenti disposizioni.

Art. 15.

Pubblicazione

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della RegIone.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 maggio 2004

CHIARAVALLOTI

04R0417

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407036/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 9 1 1 *

€ 1,60